

668.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Affondamento di una nave della marina militare albanese nel mare Adriatico)	
Missioni vevoli nella seduta dell'8 febbraio 2000	3	(Sezione 3 – Collocamento a riposo d'ufficio di dipendenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio)	12
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Specifica disciplina contrattuale nel comparto ministeri)	13
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 5 – Svolgimento di corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione da parte dei docenti precari – I)	14
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	9	(Sezione 6 – Svolgimento di corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione da parte dei docenti precari – II)	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	9	(Sezione 7 – Accorpamento del liceo classico « Francesco Cicognini » di Prato all'istituto magistrale « Gianni Rodari »)	18
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Trasmissione di un documento)	9	(Sezione 8 – Modalità di riscossione di crediti degli enti previdenziali)	18
Atti di controllo e di indirizzo	10	(Sezione 9 – Carezza degli uffici periferici dello Stato nella città di Massa)	19
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	10		
Interpellanze e interrogazioni	11		
(Sezione 1 – Nomina di direttori generali presso il Ministero della difesa)	11		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 6669	21	Disegno di legge di conversione n. 6653	27
(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	21	(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	27
(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	21	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	28
(Sezione 3 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	22	(Sezione 3 — Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	30

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta dell'8 febbraio 2000.

Acierno, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Bova, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Carmelo Carrara, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gnaga, Ladu, Lamacchia, Lento, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Miccichè, Morgando, Neri, Olivo, Ostillio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rodeghiero, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acierno, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Bova, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carmelo Carrara, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Ladu, Lamacchia, Lento, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Miccichè, Micheli, Morgando, Neri, Olivo, Ostillio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 febbraio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti

proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CALZAVARA ed altri: « Agevolazioni fiscali a favore delle imprese operanti nei comuni appartenenti alle comunità montane alpine » (6739);

MARRAS: « Concessione di un contributo alla regione Sardegna per il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento calamitoso dello stagno di Cabras del 26-28 giugno 1999 » (6740).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 febbraio 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4053 – Senatori ANTONINO CARUSO ed altri: « Modifica degli articoli 159 e 656 del codice di procedura penale » (*approvata dal Senato*) (6738).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 6683, d'iniziativa dei deputati EDO ROSSI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in

materia di fornitura dei beni e dei servizi di pubblica utilità ai nuclei familiari con basso reddito » (6683).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

V Commissione (Bilancio):

« Differimento del termine per l'emanazione del decreto legislativo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di revisione dei trasferimenti erariali agli enti locali » (6719) *Parere delle Commissioni I e VI;*

XIII Commissione (Agricoltura):

BRUGGER ed altri: « Modifiche all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani » (6606); *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DOMENICO IZZO: « Disposizioni in materia di etichettatura del pane tradizionale italiano » (6721) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 20 del 17-27 gennaio 2000 (doc. VII, n. 816), con lettera in data 27 gennaio

2000, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 47, numero 8 della delibera legislativa approvata dal consiglio regionale della Liguria il 12 marzo 1997 e riapprovata il 22 aprile 1997, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32;

in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 8, della legge della regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).

n. 24 del 20 gennaio-4 febbraio 2000 (doc. VII, n. 817), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Mistretta con la ordinanza indicata in epigrafe.

n. 25 del 20 gennaio-4 febbraio 2000 (doc. VII, n. 818), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, primo comma, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevate in riferimento agli articoli 3, 38 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di

Genova e dalla commissione tributaria regionale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

n. 26 del 20 gennaio-4 febbraio 2000 (doc. VII, n. 819), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, lettera *b*) del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, e dell'articolo 3, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Trento e dal tribunale di Lecce con le ordinanze di cui in epigrafe.

A norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, la Corte costituzionale ha trasmesso, con lettere in data 7 febbraio 2000, copia delle seguenti sentenze:

n. 31 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 820), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

n. 32 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 821), con la quale ha dichiarato:

ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), dichiarate legittime e concentrate in un

unico quesito, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 33 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 822), con la quale ha dichiarato:

ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 7 e 21 dicembre 1999.

n. 34 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 823), con la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli articoli 25, comma 14, 27, comma 3, e 39, commi 1, 2 e 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni, apportate dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli articoli 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 35 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 824), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), e dell'articolo 2 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 36 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 825), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nonché dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 37 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 826), con la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni: articolo 190, comma 2: « Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione »; articolo 191; articolo 192, sesto comma,

limitatamente alle parole « , salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura »; articolo 198, limitatamente alle parole « Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato. »; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 38 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 827), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 39 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 828), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante « Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », richiesta dichiarata legittima, con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il « referendum » costituito presso la Corte di cassazione.

n. 40 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 829), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli articoli 152, 153 e 154 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante « Approvazione del Codice di procedura civile », e degli articoli 173 e 175 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, re-

cante « Approvazione del codice di procedura penale », richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 41 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 830), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e successive modificazioni, nelle parti indicate in epigrafe; del decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e successive modificazioni; e dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come sostituito, quanto al secondo comma, dall'articolo 9-*bis* del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza 7-13 dicembre 1999.

n. 42 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 831), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale), e successive modificazioni, dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 43 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 832), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'articolo 9 del decreto le-

gislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 44 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 833), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante « Ordinamento giudiziario », limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole « , senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura », e comma 3: « In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. », come sostituiti dall'articolo 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 45 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 834), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 5 e successive modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 46 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 835), con la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare, così come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 7-13 dicembre 1999, l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento » e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta dichiarata legittima, con la suddetta ordinanza, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 47 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 836), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante « Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » e successive modificazioni; richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 48 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 837), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dei commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 49 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 838), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per

la tutela del lavoro a domicilio) e successive modificazioni, richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 50 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 839), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 303 e del comma 6 dell'articolo 304 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, « Approvazione del codice di procedura penale », e successive modificazioni, richiesta dichiarata legittima con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 51 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 840), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, nonché della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

I Commissione (doc. VII, nn. 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 e 840);

VI, nonché I Commissione (doc. VII, n. 818);

VIII, nonché I Commissione (doc. VII, nn. 816 e 817);

XI, nonché I Commissione (doc. VII, n. 819).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 2 febbraio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

« Società di cultura – la Biennale di Venezia », per gli esercizi 1997 e 1998 (doc. XV, n. 242);

Agenzia per i servizi sanitari regionali per gli esercizi dal 1996 al 1998 (doc. XV, n. 243);

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

La Corte dei conti – sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 3 febbraio 2000 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 12 ottobre 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere istruttore dell'ufficio di controllo consuntivo sulle casse di conguaglio e sulle gestioni fuori bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente l'indagine sui rendiconti per il periodo 1° – 15 gennaio 1994 del fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici e per gli anni successivi, fino al 31 dicembre 1997, del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica – sezione siderurgia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per le politiche agricole e forestali.

Il ministro per le politiche agricole e forestali, con lettera del 28 gennaio 2000, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione TATTARINI ed altri n. 7/00220 e TATTARINI ed altri n. 7/00775, approvate dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 22 luglio 1999, concernenti il miele vergine integrale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 2 febbraio 2000, ha trasmesso un documento recante « Bilancio semplificato per l'anno 2000 », in adempimento di ordini del giorno presentati alla Camera e al Senato ed accolti dal Governo in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni in materia finanziaria e contabile », divenuto la legge 25 giugno 1999, n. 208.

Tale documento è stato trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

Trasmissione dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche – istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – ha trasmesso, con lettera in data 26 gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera g) della citata legge, la relazione sullo stato dei servizi idrici in Italia per l'anno 1999 (doc. CXII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Nomina di direttori generali presso il Ministero della difesa)**A) Interrogazioni:**

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 marzo 1998 ha nominato il tenente generale Beniamino Sensi, già direttore generale del personale ufficiali dell'esercito, a direttore generale del commissariato e dei servizi generali;

il tenente generale Sensi, proveniente dalle armi e non dai corpi logistici, ha trascorsi militari nell'arma di cavalleria, nell'aviazione dell'esercito e, in servizio di stato maggiore, nel settore del personale (stato, avanzamento ed impiego);

le tre forze armate (esercito-marina-aeronautica) dispongono di valenti ufficiali generali dei rispettivi corpi di commissariato, laureati e specializzati con *curriculum* professionale non certo inferiore ai colleghi d'arma;

detti ufficiali generali dei corpi di commissariato non possono aspirare, non solo al grado di vertice (in funzione della legge sullo stato e avanzamento degli ufficiali) monopolizzato dalle armi combattenti, ma neppure ad incarichi funzionalmente gratificanti —:

quali siano i criteri che hanno portato alla nomina del tenente generale Beniamino Sensi, inesperto nel settore, a direttore generale della direzione di commissariato e dei servizi generali;

quali siano stati i demeriti dell'attuale direttore generale di commissariato, che ha guidato con mano ferma ed efficiente una direzione generale tecnica e specializzata, e se e quanto abbia influito, nella sostituzione, la sua non arrendevolezza ai criteri innovativi portati avanti dal professor Carlos Zaragoza;

perché, dopo aver riconosciuto, per mezzo del suo capo di gabinetto generale Domenico Tria, la necessità di mantenere «specifiche figure professionali» delle forze armate nelle attività di competenza della direzione generale di commissariato e dei servizi generali, abbia poi assegnato detti incarichi a dirigenti civili (caso del I reparto). (3-02132)

(25 marzo 1998).

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione degli organi centrali del ministero della difesa prevede soltanto che due direzioni generali (Persociv e Levadife) e due uffici centrali (Leggidife e Ispedife) siano retti da direttori generali civili;

nel ministero della difesa esistono già sei direttori generali civili;

il Consiglio dei Ministri, in data 4 marzo 1998, ha nominato altri tre direttori generali;

allo stato, il ministero della difesa dispone di nove direttori generali a fronte di soli quattro enti che, secondo la predetta ristrutturazione, saranno chiamati a dirigere —:

quali siano i criteri seguiti per addi-venire a tali nomine;

come saranno impiegati i cinque direttori generali in esubero rispetto all'organico;

quali siano i costi di tali esuberi per l'amministrazione della difesa;

per quale ragione, nella nomina dei vertici militari — caso del generale Alberto Zignani, nominato segretario generale della difesa, e del generale Francesco Giuseppe Cervoni, nominato capo di stato maggiore dell'esercito — abbia sostenuto che la nomina era legata all'età del promuovendo, essendo poco funzionale nominare generali con pochi anni di servizio di fronte a loro, mentre, nella nomina dei direttori generali si è seguito il criterio opposto (caso del dottor Antonino Catalfamo che fra 14 mesi andrà in quiescenza);

perché, in alcune direzioni generali siano stati sostituiti alcuni direttori generali, che avevano svolto il loro servizio con efficienza, e siano stati nominati nuovi direttori generali alle soglie del raggiungimento dei limiti d'età (generale C.A. Antonino Tambuzzo in quiescenza fra sei mesi) o senza alcun precedente professionale nello specifico settore (dottor Carlo Lucidi e dottoressa Elisa Moretti Imperatrice);

se non ritenga che tali nomine siano in contrasto con i principi della ristrutturazione del comparto difesa basati sull'efficienza dell'amministrazione e sulla razionalizzazione della spesa tanto sbandierati dallo stesso Ministro interrogato e dal suo consulente professor Carlos Zaragoza;

quali siano stati i vantaggi della riduzione, da ventiquattro a dodici degli enti centrali con relativi tagli organici.
(3-02133)

(25 marzo 1998).

(Sezione 2 — Affondamento di una nave della marina militare albanese nel mare Adriatico)

B) Interrogazione:

CONTI, CARLESÌ, GRAMAZIO, ARMANI, NAPOLI, COLUCCI, SIMEONE e

GIOVANNI PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere:

in seguito al tragico incidente accaduto nel mare adriatico, che ha portato all'affondamento di un natante della marina militare albanese e alla morte di tanti emigranti, se risulti vero che la nave trasportasse un ingente carico di droga (soprattutto canapa indiana) ed armi, come risulterebbe da « informative » in possesso dei servizi segreti italiani;

se sia vero che numerosi cittadini albanesi avrebbero visto caricare sulla nave numerose casse e balle, da parte di civili scortati da gente armata nel porto di partenza;

se non ritenga che questo sia il vero motivo per il quale la dinamica dell'incidente avrebbe visto come determinante la volontà del « timoniere » della nave albanese di rifiutare l'intimidazione all'alt, posta dalla marina militare italiana;

se sia vero che la nave affondata fosse stata rubata alla marina militare d'Albania e, al momento dell'affondamento, fosse condotta da un bandito comune, il cui nome si chiede di conoscere;

se non ritenga opportuno riportare in superficie il carico della nave affondata, per contribuire alla ricerca della verità e all'attribuzione delle connesse responsabilità. (3-00970)

(8 aprile 1997).

(Sezione 3 — Collocamento a riposo d'ufficio di dipendenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio)

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i

Ministri per la funzione pubblica, gli affari regionali, del tesoro, bilancio e programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

in relazione ai chiarimenti forniti dal dipartimento della funzione pubblica in merito all'applicazione dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, riguardante la facoltà delle amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio i dipendenti che abbiano compiuto i quaranta anni di servizio, se la normativa in questione abbia mai trovato applicazione dal 1958 fino ad oggi;

se sulla questione abbiano espresso il proprio parere la ragioneria generale dello Stato e il ministero del lavoro anche in relazione alla compatibilità della riferita interpretazione con le esigenze del sistema previdenziale;

se la facoltà delle amministrazioni possa essere esercitata anche nei confronti di quei dipendenti a cui è stata già consentita la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

se, infine, non si ritenga di disciplinare tali facoltà fornendo a tutte le pubbliche amministrazioni istruzioni generali per evitare che, così come da più parti paventato, sia esercitata in modo totalmente discrezionale per allontanare anzitempo dai propri incarichi dirigenti e funzionari ritenuti scomodi.

(2-01105) « Tassone, Volontè, Teresio Delfino ».

(11 maggio 1998).

(Sezione 4 – Specifica disciplina contrattuale nel comparto ministeri)

D) Interrogazione:

TASSONE, VOLONTÈ, DI NARDO, GRILLO e ANGELONI. — *Al Presidente del*

Consiglio dei ministri e al Ministro della funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 29/93, come modificato dal decreto legislativo 396/97, prevede al comma 3 dell'articolo 45 che il personale inquadrato in posizioni di elevata responsabilità, che svolga compiti di direzione oppure anche di natura tecnica che comportano iscrizione ad albi oppure attività di ricerca, sia destinatario di una distinta disciplina contrattuale, pur inserita nell'ambito dei contratti collettivi di comparto;

sempre il decreto legislativo 29/93, all'articolo 47, comma 10, come modificato dal decreto legislativo 396/97, prevede pure che per tale personale di elevata professionalità sia garantita un'adeguata presenza negli organi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali;

le direttive fornite all'Aran dal dipartimento per la funzione pubblica in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri non individuano esplicitamente quale personale sia interessato alla distinta disciplina;

comunque l'Aran, a fronte di una ben precisa norma di legge, non poteva omettere — come invece ha fatto — la previsione di tale distinta disciplina, ammettendo di conseguenza al tavolo negoziale anche le organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative della categoria interessata;

tale previsione è stata, al contrario, correttamente realizzata nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti locali per il personale con qualifica di segretario comunale e provinciale —:

quali siano le ragioni per le quali l'Aran non ha previsto una distinta disciplina contrattuale per il personale appartenente alle alte professionalità amministrative e tecniche del comparto ministeri;

con quali criterio, al contrario, l'Aran abbia arbitrariamente trasferito personale di qualifica dirigenziale (ricercatori e tecnologi del comparto enti di ricerca già destinatari del contratto dirigenziale del comparto ricerche) nell'ambito del comparto del personale dei livelli;

per quale motivo e con quali criteri al contrario l'Aran non abbia previsto, anzi abbia negato, l'istituzione di appositi collegi elettorali in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, non solo nei comparti ministeri, aziende ed università, ma anche nel comparto enti di ricerca, nell'ambito del quale partecipava al voto anche il personale di profilo ricercatore e tecnologo appena declassato dal ruolo dirigenziale;

quali provvedimenti intenda attivare nei confronti dell'Aran che, con tale violazione di legge, ha determinato l'esclusione dalle trattative contrattuali delle organizzazioni sindacali rappresentanti del personale direttivo e delle alte professionalità del pubblico impiego, che non hanno così avuto modo di sottolineare come le procedure di sviluppo di carriera delineate dal testo concordato tra Aran ed alcuni sindacati soffre di dubbia costituzionalità, come deducibile anche dalla recente sentenza n. 1 del 1999 del Palazzo della Consulta;

quali iniziative urgenti voglia intraprendere per limitare il notevole contenzioso legale attivato da diverse organizzazioni sindacali, nonché da molti dipendenti pubblici direttamente interessati, in relazione alla strumentale applicazione del decreto legislativo 396/97 per quanto attiene ai principi di reale rappresentanza e rappresentatività del personale pubblico;

se non ritenga indispensabile procedere ad una serie di interpretazioni autentiche, anche sulla base di apposita delega del Parlamento, finalizzate a dare chiarezza ai meccanismi di partecipazione sindacale, evitando applicazioni difformi dalla normativa e contrarie anche al buon senso da parte dell'Aran. (3-03327)

(27 gennaio 1999).

(Sezione 5 – Svolgimento di corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione da parte dei docenti precari – I)

E) Interrogazioni:

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

al fine di dare soluzione all'annoso problema dei precari nelle scuole materne, elementari e secondarie, inseriti nelle graduatorie permanenti di cui al testo unico delle disposizioni in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, la legge 3 maggio 1999 n. 124, all'articolo 1, prevede che tali docenti, previa frequenza di un corso, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione, partecipino ad una sessione riservata di esami mediante concorsi per titoli ed esami aventi cadenza triennale per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili;

con ordinanza n. 153 del 15 giugno 1999 il Ministro della pubblica istruzione ha bandito il concorso previsto dalla suindicata norma, fissando in via generale quali requisiti per l'ammissione, quanto alla prestazione di servizio, giorni 360 di insegnamento corrispondenti a posti di ruolo col possesso del prescritto titolo di studio nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 ed il 25 maggio 1999, di cui almeno 180 a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995;

i corsi di abilitazione sono stati istituiti, ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale, dai provveditorati agli studi;

molti provveditorati hanno ammesso alla frequenza non solo i precari, ma anche i docenti di ruolo in altri insegnamenti, che ne avessero i requisiti;

tutto ciò appare in contrasto con le finalità perseguite dalla legge, che sono

quelle di avviare a soluzione il problema dei precari, mentre l'ordinanza appare generica e si presta a dubbi interpretativi —:

se, alla stregua della vigente suindicata normativa, i docenti già in ruolo in altri insegnamenti, pur in possesso dei requisiti fissati dall'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, possano prendere parte ai corsi ed ai successivi concorsi per la quota riservata ai precari. (3-04684)

(24 novembre 1999).

PISCITELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella circolare ministeriale del 21 ottobre 1999, n. 250 si dichiara «...opportuno, in relazione alla necessità ed urgenza, un sollecito avvio su tutto il territorio nazionale delle procedure abilitanti previste dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999 e dalla ordinanza n. 153 del 15 giugno 1999 »;

ai corsi abilitanti sarebbero dovuti accedere i docenti abilitati di ruolo e non che hanno i requisiti di legge (si confrontino legge n. 124 del 1999; ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, articolo 2; circolare ministeriale n. 215 dell'8 settembre 1999) oltre ai cosiddetti precari;

tuttavia il Ministro della pubblica istruzione, con la citata circolare ministeriale n. 250, incomprensibilmente ha previsto che nella prima fase « i corsi riguarderanno esclusivamente il suddetto personale precario, mentre per i docenti di ruolo... », in un secondo momento, « saranno tempestivamente diramate specifiche istruzioni »;

dalle disposizioni della suddetta circolare parrebbe evincersi che i docenti di ruolo, che desiderino abilitarsi in una disciplina che non sia quella di insegnamento, non sono messi in grado di poterlo fare in contemporaneità con i precari. Questo significa che un docente di ruolo,

anche da trenta anni, perdendo la cattedra sceglierà dopo i precari con un danno ingiustificato ed irreparabile —:

se ritenga corretta questa lettura delle disposizioni di legge e regolamentari e, in caso affermativo, se non intenda emanare ulteriori disposizioni a tutela dei diritti, primo dei quali la maggiore anzianità di servizio dei docenti di ruolo. (3-05049)

(4 febbraio 2000)

(ex 4-26822 del 12 novembre 1999).

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, emanata ai sensi della legge n. 124 del 1999, prevede l'indizione di una sessione riservata di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

in base al testo di tale ordinanza sono ammessi alla predetta sessione riservata (cosiddetti « corsi abilitanti »), oltre ai docenti precari, anche quelli di ruolo;

con una recente circolare il ministro interrogato ha disposto giustamente, con carattere di priorità, l'avvio dei « corsi abilitanti » solo per i docenti precari, rinviando l'inizio dei predetti corsi per i docenti di ruolo —:

quando intenda disporre l'avvio dei « corsi abilitanti » anche per i docenti di ruolo nel rispetto della normativa citata in premessa. (3-05051)

(7 febbraio 2000)

(ex 4-27676 del 23 dicembre 1999).

(Sezione 6 – Svolgimento di corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione da parte dei docenti precari – II)

F) Interpellanza e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

entro il 26 maggio 1999 il personale della scuola cosiddetto precario attendeva l'emanazione dell'ordinamento ministeriale per i concorsi riservati e l'applicazione della legge n. 124 del 3 maggio 1999 (« Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ») riguardante appunto tale personale e tale materia;

il primo giugno 1999 in molte località i « precari » hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre hanno dichiarato che si asterranno dalle operazioni di fine anno scolastico proprio perché la legge che deve regolare il loro *status* non ha ancora una normativa applicativa —:

se non intenda dare immediata applicazione alla legge in questione, legge che sana, se non completamente, almeno in parte, una situazione ed uno *status* occupazionale che dura da lunghissimo tempo con grande disagio dei lavoratori della scuola che hanno garantito proprio con la loro opera di docenti « supplenti » il funzionamento della scuola stessa.

(2-01838) « Lenti, Cangemi ». (2 giugno 1999).

LENTI e CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 124 del 1999 prevede l'indizione contemporanea dei concorsi ordinari e della sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione-idoneità per i docenti precari;

i corsi della sessione riservata non risultano ancora attivati, la loro programmazione non esiste ancora, i coordinatori non sono ancora stati nominati e non c'è traccia dei piani provinciali per l'attuazione dei corsi;

sono, al contrario, pubblicati i calendari delle prove scritte del concorso ordinario, previste a partire dal mese di novembre;

i concorsi ordinari risultano così di fatto anticipati e sovrapposti a quelli ri-

servati, che rischiano di slittare a data indefinita e di non concludersi entro il marzo 2000 —:

come intenda garantire la piena coerenza delle modalità attuative e dei criteri adottati nella legge n. 124 del 1999 e dunque l'attuazione della volontà del Parlamento per ciò che riguarda il riconoscimento della professionalità docente acquisita dai docenti precari. (3-05047)

(4 febbraio 2000)
(ex 5-06999 dell'11 novembre 1999).

BONO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza del ministero della pubblica istruzione n. 153 del 1999 è stata indetta una sessione riservata di esami, così come prevista dalla legge n. 124 del 1999;

detta sessione riguarda il personale docente ed educativo precario che abbia prestato servizio per almeno 360 giorni a partire dall'anno scolastico 1989-1990 e fino al 25 maggio 1999;

il legislatore ha previsto come unico vincolo che almeno 180 dei 360 giorni siano stati prestati nel periodo che va dall'anno scolastico 1994-1995 al 25 maggio 1999;

il « concorso riservato » prevede che i candidati frequentino un corso di formazione istituito dai provveditori agli studi della durata massima di 120 ore;

al termine della prova scritta la commissione formula un motivato giudizio di ammissione alla successiva prova orale;

il punteggio conseguito nelle due prove d'esame (massimo 80 punti) si aggiungerà a quello (massimo 20 punti) attribuito per gli anni d'insegnamento o di servizio prestati;

si terrà conto degli anni di servizio effettivo prestato soltanto per chi supererà l'esame scritto;

ciò contrasta con la volontà del Parlamento che, con l'approvazione della legge n. 124 del 1999, ha previsto il riconoscimento della professionalità acquisita —:

se non ritenga che le procedure di reclutamento dei docenti precari, così come previste dall'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, svuotando di contenuto il riconoscimento della professionalità acquisita, di fatto tendano a modificare quanto stabilito dal Parlamento in fase di approvazione della legge n. 124 del 1999 e quindi a stravolgere la volontà del legislatore;

se non ritenga che l'inevitabile accoglimento in sede giurisprudenziale dei ricorsi da parte degli esclusi provocherà, con l'annullamento dell'ordinanza, ulteriori drammatiche conseguenze sull'assetto organizzativo della docenza nella scuola italiana;

se sia a conoscenza che anche l'onorevole Teresio Delfino, sottosegretario alla pubblica istruzione, in un'intervista rilasciata al settimanale *Italia Oggi* in data 22 giugno 1999, ha espresso le stesse perplessità e preoccupazioni circa la legittimità e correttezza della citata ordinanza ministeriale;

se non ritenga, pertanto, necessario intervenire urgentemente con una nuova ordinanza, che ripristini i livelli minimi di coerenza e rispetto della legge circa le prove finali da espletare per gli insegnanti precari, anche alla luce del fatto che la Corte dei conti non ha ancora registrato il provvedimento, e per adeguarsi alla volontà del Parlamento, a cui la Costituzione ha demandato in esclusiva la funzione legislativa. (3-05046)

(4 febbraio 2000)

(ex 5-06468 del 7 luglio 1999).

MAZZOCCHIN e SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 124/99, all'articolo 2, comma 4, si è prevista la tutela della

professionalità acquisita dai docenti precari in tanti anni di servizio nella scuola;

nell'ordinanza ministeriale attuativa, emanata in data 15 giugno 1999, vengono invece adottati dei criteri, in materia di valutazione del punteggio di abilitazione, che in realtà risultano penalizzanti per i precari rispetto a quelli adottati in precedenti concorsi;

in passato il punteggio, nei concorsi ordinari e riservati, era espresso in ottantesimi, poi convertito in centesimi; in questo modo un docente che acquisiva un punteggio di 80/80 vedeva automaticamente il proprio punteggio riconvertito in centesimi e si ritrovava con 100/100;

nell'attuale concorso riservato la valutazione sarà espressa direttamente in centesimi, sommando agli ottanta punti massimi dell'esame i venti punti massimi del servizio prestato in ragione di 1,8 punti per anno di servizio;

a questo si aggiunge che verrà considerato solo il servizio prestato specificamente nella classe di concorso per la quale ci si abilita e, di conseguenza, tutto il punteggio maturato nelle altre classi di concorso in cui il candidato ha prestato servizio non verrà valutato —:

se non ritenga che la suddetta ordinanza ministeriale sia decisamente in contrasto con quanto legiferato dal Parlamento che chiedeva fosse riconosciuta la professionalità acquisita dai precari;

come e se si intenda « riparare » agli effetti negativi dell'ordinanza, senza ovviamente bloccarla, affinché sia dato il giusto riconoscimento a tutti quei docenti precari che per anni hanno fornito un servizio utile alla scuola italiana;

se non si ritenga opportuno, ad esempio, emanare un'ordinanza « correttiva » che lasci la valutazione del punteggio di abilitazione in ottantesimi, da trasformare in centesimi al momento dell'inserimento della graduatoria per soli titoli, inserendo nel contempo la valutazione del punteggio per tutto il servizio globalmente maturato

negli anni (e non solo quello relativo alla specifica classe di concorso per cui ci si abilita) all'interno del voto di abilitazione.
(5-05050)

(7 febbraio 2000)

(ex 5-06432 del 1° luglio 1999).

(Sezione 7 – Accorpamento del liceo classico « Francesco Cicognini » di Prato all'istituto magistrale « Gianni Rodari »)

G) Interrogazione:

MALGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il liceo classico statale « Francesco Cicognini » di Prato, in base alla circolare del provveditorato agli studi di Prato, datata 29 luglio 1999, sarà aggregato all'istituto magistrale statale « Gianni Rodari » con la denominazione di istituto statale di istruzione classica-magistrale « F. Cicognini-C. Rodari »;

il liceo « Cicognini » è un istituto scolastico di tradizione più che secolare, presso il quale, usufruendo dell'annesso convitto, hanno studiato personalità che hanno onorato la cultura italiana del Novecento, fra cui Gabriele d'Annunzio e Curzio Malaparte;

l'accorpamento di un liceo classico a un istituto magistrale, sotto la denominazione di istituto, non garantisce la continuità e la specificità del progetto educativo proprio di tale scuola, fondato su un saldo nucleo di discipline umanistiche, anche scientifiche, finalizzato alla formazione integrale dell'uomo, non su un assemblaggio di materie propedeutico alla preparazione professionale;

gli istituti magistrali tendono progressivamente a trasformarsi, per sopperire alle esigenze del mercato del lavoro, in istituti linguistici, per cui sussiste il rischio che nel futuro istituto unificato lo studio

delle lingue classiche venga ridimensionato a favore di quello delle lingue moderne;

contro l'accorpamento del « Cicognini » al « Rodari » era stata promossa una raccolta di firme sottoscritta da molti nomi illustri della cultura pratese, ex allievi del liceo e non, e il « Cicognini » aveva comunque dato prova di sapersi rinnovare nella tradizione, integrando all'insegnamento della matematica quello dell'informatica;

l'aggregazione del « Cicognini » al « Rodari » è uno dei tanti casi di soppressione di licei illustri, e nella vicina Firenze solo la mobilitazione delle famiglie, degli ex allievi e del mondo politico e culturale è riuscita a far slittare di un anno l'accorpamento del liceo classico « Dante » — che fu la scuola di Giovanni Pascoli e Francesco Baracca — al liceo classico « Galileo »;

i rigidi parametri numerici previsti dalla nuova normativa penalizzano in particolar modo i licei, scuola d'eccellenza che non può contare sull'alto numero di iscritti di cui beneficiano invece istituti tecnici e professionali —:

se non intenda sospendere il provvedimento di accorpamento del « Cicognini » al « Rodari » e prevedere, con decreto ministeriale, una deroga ai parametri previsti per la soppressione degli istituti con meno di cinquecento iscritti a favore di licei storici, la cui identità e la cui memoria rischiano di andare smarrite nel caso di innaturali ibridazioni con altri istituti.

(3-04218)

(14 settembre 1999).

(Sezione 8 – Modalità di riscossione di crediti degli enti previdenziali)

H) Interrogazione:

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge 28 settembre 1998, n. 337, nell'ambito dei principi cui informare la delega al Governo per il riordino della

disciplina relativa alla riscossione, ha, tra l'altro, affidato alle esattorie il compito di provvedere alla riscossione coattiva dei crediti vantati da tutti gli enti pubblici, ivi compresi gli enti previdenziali (Inps, Inail, Inpdap, eccetera);

nella fase precedente all'entrata in vigore della novella, gli enti previdenziali, per effetto della legge n. 389 del 1989, avevano la facoltà, ma non l'obbligo, di trasferire alle esattorie i crediti contributivi, ai fini del loro recupero coatto;

nel 1990 gli enti previdenziali — in particolare l'Inps — trasferirono alle esattorie crediti da recuperare per migliaia di miliardi, così avviando un'operazione che si è rivelata assolutamente negativa per gli enti interessati che, a tutt'oggi, poco o nulla hanno incassato di quei crediti, dei quali spesso non si conosce neppure la sorte;

di converso, la scelta dell'Inps di procedere direttamente al recupero dei crediti prima che entrasse in vigore la recente normativa si è dimostrata felice, nonostante abbia richiesto l'impiego di enormi risorse umane e strumentali, reso necessario un processo di potenziamento informatico e fatto sorgere l'esigenza di assumere oltre 100 avvocati, assegnati in prevalenza alle sedi del nord Italia, dove maggiori erano le possibilità di recupero;

pur a fronte di tale situazione, il legislatore è intervenuto in materia con l'inopinata statuizione contenuta nella citata legge di delega n. 337 del 1998, le cui deleterie conseguenze appaiono evidenti agli occhi di tutti;

nel 1998 l'Inps ha recuperato circa 4.000 miliardi, confermando il *trend* positivo degli anni precedenti, dimostrando una vitale e spiccata capacità nella gestione delle attività di recupero crediti, a fronte della quale appare inammissibile lo svuotamento di funzioni che non consentirebbe all'istituto di provvedere al recupero di crediti anche di minimo valore;

un'ulteriore conseguenza dell'« esproprio » posto in essere dalla nuova normativa ai danni degli istituti previdenziali è

legata ad un'ingiustificata rigidità delle procedure di recupero esattoriale, con il connesso accentuarsi delle condizioni di difficoltà delle imprese, in particolare quelle medio-piccole (artigiani e commercianti), che non godrebbero più di quella sorta di « riguardo » da sempre riservata dagli istituti stessi, in particolare dall'Inps, agli operatori del mondo del lavoro, venendo incontro alle loro difficoltà —:

quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché, almeno nei primi cinque anni di attivazione della procedura, sia attuato un sistema misto di recupero dei crediti previdenziali, sia per non disperdere il patrimonio professionale degli enti, sia per consentire alle esattorie di acquisire la necessaria esperienza che le stesse hanno dimostrato di non possedere nel 1990.

(3-03746)

(21 aprile 1999).

(Sezione 9 — Carenza degli uffici periferici dello Stato nella città di Massa)

I) Interrogazione:

EVANGELISTI, CARLI, CORDONI e VELTRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio del territorio di Massa-Carrara, che ha subito da pochi mesi una radicale ristrutturazione funzionale (proviene dalla riunificazione, previa soppressione della sezione staccata del demanio, dell'ufficio tecnico erariale e della conservatoria dei registri immobiliari), si trova ad affrontare le vecchie problematiche ereditate dal catasto e le nuove sfide dell'efficienza, con una gravissima carenza di personale (40 per cento in meno di quello previsto dalle piante organiche) e con la prospettiva di imminenti prepensionamenti, che andranno a determinare un'ul-

teriore caduta di efficienza, cosa già evidenziata dagli ordini professionali della provincia;

il personale degli uffici delle entrate (sezione staccata, registro, imposte dirette) della provincia risulta essere carente al punto che, per smaltire le pratiche arretrate, l'amministrazione finanziaria è costretta a ricorrere ai fondi dello stesso ministero per progetti finalizzati;

il palazzo demaniale sede degli uffici finanziari di Massa nonché della direzione provinciale del tesoro e della ragioneria provinciale dello Stato, presenta da anni gravi problemi di stabilità. I lavori di consolidamento iniziano puntualmente ogni anno con il montaggio dei ponteggi, quasi subito smontati con la motivazione della mancanza di fondi. Ciò provoca al personale e ai contribuenti precisi sospetti di inefficienza e di spreco di denaro pubblico, con relativa caduta di immagine dell'amministrazione;

inoltre, in detto palazzo, è stata denunciata la presenza di roditori ed insetti —:

se non ritenga di considerare attentamente la situazione degli organici e delle strutture degli uffici periferici di Massa, al fine di ottenere in servizio un numero di dipendenti ed una ripartizione fra le varie qualifiche come previsto dalle piante organiche determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996; di dotare gli uffici di una sede rispondente alle norme di igiene e sicurezza del lavoro; di verificare se le direzioni compartimentali competenti hanno preso tutti i provvedimenti che il caso richiede; di verificare la reale funzionalità di tutti gli uffici, come richiesto anche dagli ordini professionali della provincia. (3-05048)

(4 febbraio 2000)

(ex 4-12830 del 1° ottobre 1997).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 2, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 23 NOVEMBRE 1999, N. 2, IN MATERIA DI GIUSTO PROCESSO (6669)

(A.C. 6669 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

2. Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costi-

tuzionale 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga all'esame.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6669 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. 1. In applicazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nei processi in corso le dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preli-

minare dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso che, per libera scelta, si è sottratto o si sottrae all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. Tali dichiarazioni possono essere valutate quando, sulla base di elementi concreti emersi dal dibattimento e verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

2. Nei processi nei quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ed ancora non vi è stata la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 del codice di procedura penale, queste ultime possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), dell'articolo 392 del codice di procedura penale ».

(A.C. 6669 – sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dalle legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salvo le regole contenute nei commi successivi.

2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro

attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione stessa.

5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenni, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigenti.

1. 16. La Commissione.

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Volontè, Tassone.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nel giudizio di primo grado in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

1-bis. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 1, ove la parte interessata la richieda, è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

1-ter. Se è in corso il giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma *1-bis*.

1-quater. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi da 1 a *1-ter*, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, si applica il principio del contraddittorio introdotto dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

1-quinquies. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il limite dei sei mesi.

1-sexies. Sono sospesi altresì i termini della custodia cautelare, per un periodo non superiore a tre mesi, se la citazione è richiesta dall'imputato o dal suo difensore.

1. 3. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nel giudizio di primo grado in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, quando è stata disposta la lettura, ovvero la contestazione nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura

penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

1-bis Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 1, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

1-ter Se è in corso il giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma *1-bis*.

1-quater. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi da 1 a *1-ter*, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova non desunti dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

1-quinquies. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il limite dei sei mesi.

1-sexies. Sono sospesi altresì i termini della custodia cautelare, per un periodo non superiore a tre mesi, se la citazione è richiesta dall'imputato o dal suo difensore.

1. 2. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nel giudizio di primo grado in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

1-bis. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 1, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

1-ter. Se è in corso il giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma *1-bis*.

1-quater. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi da 1 a *1-ter*, ove esse si siano ulteriormente avvalse dalla facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate ai fini della formazione della prova solo se le stesse sono riscontrate da elementi di natura diversa.

1-quinquies. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il limite dei sei mesi.

1-sexies. Sono sospesi altresì i termini della custodia cautelare, per un periodo non superiore a tre mesi, se la

citazione è richiesta dall'imputato o dal suo difensore.

1. 4. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I principi in materia di formazione della prova introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali, anche se sia stato dichiarato aperto il dibattimento, il giudice non abbia ancora provveduto all'ammissione delle prove ed all'espletamento della istruzione dibattimentale. In detti procedimenti sono, in ogni caso, acquisite nel fascicolo per il dibattimento, e valutate ai fini della formazione della prova dei fatti in esse affermati, le dichiarazioni, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, rese in precedenza da chi, sulla base di elementi concreti, verificati ed accertati nel contraddittorio delle parti, risulti essere stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame in giudizio.

1-bis. Nei procedimenti penali sempre in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale suddetta, anche se in fasi o gradi diversi rispetto a quelli di cui al comma 1, le dichiarazioni rese in precedenza dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, contenute nel fascicolo del pubblico ministero e già comunque acquisite nel fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili. In ogni altro caso, la formazione della prova ha luogo nel contraddittorio delle parti.

1-ter. Le dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è poi sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, se già acquisite nel fascicolo per il dibattimento, sono valutate ai fini della formazione delle prove dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità sia confermata

da elementi di prova assunti o formati con diverse modalità.

1. 5. Marotta, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: In applicazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, *con le seguenti:* I principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 legge costituzionale n. 2 del 1999 si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia,

1. 6. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei processi in corso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

1. 7. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei processi in corso *con le seguenti:* nei dibattimenti in corso.

1. 15. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei processi in corso *aggiungere le seguenti:* si applicano i principi introdotti

nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Tuttavia,

1. 8. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono valutate *aggiungere le seguenti:* , se già acquisite al fascicolo del dibattimento,

1. 9. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità *con le seguenti:* elementi di prova di natura diversa.

1. 10. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità *con le seguenti:* elementi di prova, non desunti dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

1. 14. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Tali dichiarazioni *fino a:* è stata sottoposta *con le seguenti:* Sono altresì acquisite al fascicolo del dibattimento, e valutate come le dichiarazioni rese in contraddittorio, le dichiarazioni di chi, sulla base di elementi concreti, verificati

nel contraddittorio delle parti, risulti che sia stato sottoposto.

1. 11. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Sopprimere il comma 2.

1. 12. Tassone, Volontè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'istanza è presentata al giudice del dibattimento. Se il tribunale è in composizione collegiale, l'incidente probatorio è assunto dal presidente e da un componente del collegio da lui delegato.

1. 13. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1999, N. 484, RECANTE
MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 454,
RECANTE INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMO-
DALITÀ (6653)**

(A.C. 6653 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da im-

piegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo; a tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili

mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). »;

b) al comma 2 le parole: « nel triennio 1997-1999 » sono sostituite dalle seguenti: « o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001 »;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo; »;

d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: « spese documentate » sono inserite le seguenti: « fino al 25 per cento del costo totale »;

e) al comma 3, le parole: « lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e c) »;

f) al comma 4, la lettera e) è abrogata;

g) il comma 6 è abrogato.

2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9.

3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da « di cui all'articolo 2 » a « citato comma 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitali e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie. »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti ».

4. Le convenzioni già stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte, salvi gli effetti dei procedimenti già conclusi, ancorché non si sia proceduto alla materiale erogazione delle somme spettanti ai beneficiari.

ARTICOLO 2.

1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1999, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6653 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), le parole: « cinque anni » sono

sostituite dalle seguenti: « sei anni » e le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'articolo 4 della legge n. 454 del 1997 è sostituito dal seguente:

“ART. 4. — (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale).

1. Per i processi di aggregazione che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacità di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacità di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:

a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di auto-

trasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

c) i raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro.

3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacità di trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalità per il conseguimento della riduzione della capacità di trasporto.

4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compreso l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.

5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base

dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1".

2-ter. L'articolo 5 della legge n. 454 del 1997, è sostituito dal seguente:

“ART. 5. (*Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne*). 1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera d), realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi.

2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate:

a) alla realizzazione di *terminal* per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico;

b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferite alla catena di trasporto combinato;

c) all'acquisizione di unità di trasporto combinato e delle relative attrezzature.

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato” »;

al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie” »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte con effetto dalla data in cui sono rese efficaci le convenzioni con i gestori individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti già avviati alla stessa data fino al completamento dei conseguenti atti di liquidazione e di erogazione delle agevolazioni ».

(A.C. 6653 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:

« c) per impresa di autotrasporto la persona fisica o giuridica che esercita l'at-

tività di autotrasporto di cose per conto terzi in un Paese dell'Unione europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881 del Consiglio del 26 marzo 1992 ».

2. Le lettere *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* incentivazione delle aggregazioni tra le imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali nei limiti del 10 per cento delle risorse complessive;

d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato per l'acquisto delle attrezzature necessarie alle movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive».

01. 01. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge ha la finalità di ristrutturare il sistema dell'autotrasporto italiano attraverso la riforma della disciplina normativa contenuta nella legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada, riportata al Titolo I della presente legge. Inoltre vengono disposti alcuni interventi, riportati al Titolo II della presente legge, tesi a:

a) armonizzare la disciplina amministrativa che regola l'accesso al mercato dell'autotrasporto;

b) riorganizzare l'offerta di trasporto mediante la destinazione di risorse finanziarie finalizzate alla riduzione della capacità complessiva di trasporto, all'incentivazione degli investimenti finalizzati all'evoluzione tecnologica ed organizzativa delle imprese e per favorire il ricorso al trasporto intermodale, nel rispetto delle direttive emanate dall'Unione europea.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

1. 30. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

All'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, dopo la parola: « autotrasporto », ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti :« di merci ».

1. 65. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la parola: « nazionale » è soppressa.

1. 66. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica e giuridica che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi in un paese dell'Unione europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992.

1. 1. Savarese, Bocchino.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:

c) Ai fini della presente legge si intende per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento che eserciti l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori, istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea.

1. 68. (*Testo riformulato*) Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 3, alinea, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « triennio 1997-1999 » sono sostituite dalle seguenti: « quinquennio 1998-2002 ».

1. 69. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 3, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 65 per cento ».

1. 70. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « 18 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

1. 71. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)* le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

b) alla lettera *d)* le parole: « 17 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento. »

1. 2. Savarese, Bocchino.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « in conformità ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE » sono sostituite dalle seguenti: « tali pareri devono rispettare la normativa prevista dagli articoli 92 e seguenti del trattato CEE in materia di aiuti di Stato ».

1. 72. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è soppresso.

1. 73. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo » sono sostituite dalle seguenti: « con automezzi aventi massa complessiva superiore ai 60 quintali ».

1. 74. Mammola.

Sopprimere il comma 1.

1. 41. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 42. Mammola.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, della legge n. 454 del 1997 dopo le parole

« in funzione » sono aggiunte le seguenti: « dei trasporti effettuati con diverse modalità ».

1. 75. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, alinea, sostituire le parole: destinati al con le seguenti: destinati alle aziende di auto-transporto per conto di terzi di cui all'articolo 40 della legge n. 298 del 1974 con.

1. 4. Ciapusci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: l'acquisizione dei programmi *aggiungere le seguenti:* finalizzati all'introduzione di tecnologie funzionali allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto.

1. 5. Ciapusci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi *aggiungere le seguenti:* volti allo sviluppo del trasporto combinato.

1. 43. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi *aggiungere le seguenti:* volti allo sviluppo di tecniche informatiche utili allo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodali e del trasporto combinato.

1. 44. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi *aggiungere le seguenti:* volti allo sviluppo dell'intermodalità.

1. 46. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi *aggiungere le seguenti:* destinati a migliorare, attraverso l'uso di sistemi di controllo della movimentazione delle merci informatici e satellitare.

1. 45. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e).

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

1. 47. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: da impiegare *aggiungere le seguenti:* prioritariamente per la costruzione e lo sviluppo di una rete informatica che permettano di ottimizzare le diverse fasi di carico delle merci, minimizzando a tal fine i trasferimenti del vettore con carico nullo o parziale, e l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche.

1. 26. Turrone, Cento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

1. 31. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), dopo le parole: trasporti stradali *aggiungere le seguenti:* con priorità per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già individuati nei piani urbanistici ed alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali dell'impresa, nonché all'acquisto e alla realizza-

zione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti per le aree attrezzate ed autoparchi.

1. 6. Ciapusci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), dopo le parole: trasporti stradali *aggiungere le seguenti:* , purché siano stati sottoposti preventivamente, e con esito positivo, a valutazione ambientale, e che la loro localizzazione rientri in un più generale quadro di programmazione regionale.

1. 27. Turrone, Cento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: 38 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

1. 32. Mammola.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, lettera c), sostituire le parole da: circolante *fino alla fine della lettera con le seguenti:* mediante l'acquisizione di nuovi veicoli che rispettino *standard* tecnici, in materia di emissione di sicurezza, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. A tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). L'intervento dello Stato è limitato alla compensazione dei maggiori costi derivanti dalla differenza di prezzo fra veicoli rispondenti a tali standard più rigorosi e quella dei veicoli conformi alle norme europee e nazionali in materia di tutela dell'ambiente.

1. 48. Mammola.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, lettera c), dopo le parole: parco veicolare *aggiungere le seguenti:* in uso alle aziende di autotrasporto per conto di terzi.

1. 7. Ciapusci.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, lettera c), sostituire le parole da: limitatamente alla *fino alla fine della lettera con le seguenti:* per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore.

1. 18. Raffaldini, Giardiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), dopo le parole: limitatamente alla sostituzione *aggiungere le seguenti:* e conseguente rottamazione,.

1. 28. Turrone, Cento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

1. 33. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

1. 49. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento *con le seguenti:* 39 per cento.

1. 50. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

1. 51. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento *con le seguenti:* 52 per cento.

1. 52. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 42 per cento.

1. 53. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 45 per cento.

1. 54. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, ai fini dell'ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità e della prospettiva di una riduzione della circolazione di merci pericolose su strada, è riservato il 50 per cento delle risorse previste dalla presente lettera. Tali risorse sono anche destinate all'acquisizione di cisterne e pianali ferroviari che servono alla intermodalità strada-ferrovia.

1. 16. Eduardo Bruno.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, ai fini dell'ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità e della prospettiva di una riduzione della circolazione di merci pe-

ricolose su strada, è riservato il 50 per cento delle risorse previste dalla presente lettera.

1. 17. Eduardo Bruno.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: impresa di auto-trasporto aggiungere le seguenti: per conto di terzi.

1. 8. Ciapusci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 100 per cento.

1. 9. Ciapusci.

Al comma 1, capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.

1. 38. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.

1. 34. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera e), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.

1. 35. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 58. Mammola.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, dopo le parole: « nel triennio 1997-1999 » sono aggiunte le seguenti: « o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001 ».

1. 23. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001 con le seguenti: nel quinquennio 1998-2000.

1. 76. Mammola.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quadriennio 1998-2001 con le seguenti: quinquennio 1998-2002.

1. 36. Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2, comma 2, lettera a), le parole: « 550 milioni » sono sostituite dalle parole: « 600 milioni ».

1. 77. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 60. Mammola.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 100 per cento.

1. 10. Ciapusci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 1. 11.** Ciapusci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 1. 61.** Mammola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.

1. 55. Mammola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.

1. 56. Mammola.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento.

1. 57. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 1. 12.** Ciapusci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 1. 39.** Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo la parola: « impresa » sono aggiunte le seguenti: « di autotrasporto ».

1. 78. Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) il comma 4 dell'articolo 2 è soppresso.

1. 79. Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 4, lettera a), le parole: « di minore dimensione » sono soppresse.

1. 80. Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 4, lettera b), le parole: « di inquinamento » sono sostituite dalla seguente: « ambiente ».

1. 81. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1. 62. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1. 13. Ciapusci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), primo periodo, della legge n. 454 del 1997 le parole: « dal registro delle imprese, o » sono soppresse.

1. 82. Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo periodo, della legge n. 454 del 1997 le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti « venti anni ».

1. 83. Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; le autorizzazioni così ritirate non potranno essere in alcun modo riassegnate ».

1. 84. Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge n. 454 del 1997, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c) al declassamento della patente di guida.

1. 85. Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), le parole: « 6 mesi successivi alla » sono sostituite dalle seguenti: « dalla ».

1. 89. Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge n. 454 del 1997 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d) non siano già andati in pensione.

1. 15. Boghetta.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: »Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma, non concorrono alla formazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1. 22. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

1. 90. Mammola.

Sopprimere il comma 2.

1. 40. Mammola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i commi 6, 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti:

6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di auto-transporto.

7. Alle imprese nazionali autorizzate al trasporto merci per conto di terzi che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal successivo comma 8 rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di tre anni e presentino nello stesso termine, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio è concesso un contributo pari a:

a) 55 milioni di lire per la riduzione del 26 per cento di tonnellate della massa complessiva attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998;

b) 100 milioni di lire per la riduzione di 44 tonnellate della massa complessiva aziendale attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, regola i criteri e le modalità per la con-

cessione del contributo e per la redazione dei piani di investimento triennali con le indicazioni delle singole componenti dei piani stessi.

8-bis Sono escluse dai benefici di cui ai commi precedenti le imprese che rinuncino alle autorizzazioni speciali con autocarri isolati privi delle facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1997, n. 783, ovvero alle autorizzazioni per veicoli di trasporto eccezionale, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed al trasporto di liquami e liquidi di spurgo pozzi neri, di prodotti bituminosi alle alte temperature di cui all'articolo 2 punti 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonché alle autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 1913.

8-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sono avvalse della facoltà di aumentare la propria capacità di carico fino al raddoppio della massa complessiva autorizzata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998, possono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi, previa rinuncia al raddoppio stesso e restituzione ai competenti uffici della motorizzazione civile delle targhe e delle carta di circolazione dei veicoli immatricolati in eccedenza rispetto alle capacità di carico che avevano al momento in cui hanno esercitato la facoltà di raddoppio. Il contributo è commisurato alla ulteriore riduzione volontaria della massa complessiva autorizzata dell'impresa».

1. 86. Mammola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i commi 6, 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto.

7. Alle imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal successivo comma, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnelloaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di 3 anni e presentino, nello stesso termine, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio, è concesso un contributo pari a:

a) 55 milioni di lire per la riduzione del 26 per cento di tonnellate della massa complessiva autorizzata attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998;

b) 100 milioni di lire per la riduzione di 44 tonnellate della massa complessiva aziendale attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto regolamenta i criteri e le modalità:

a) per la concessione del contributo;

b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con l'indicazione delle singole componenti dei piani stessi.

8-bis. Sono escluse dai benefici di cui ai commi precedenti le imprese che rinuncino alle autorizzazioni speciali per autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977,

n. 783, ovvero alle autorizzazioni per veicoli per trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo pozzi neri e di prodotti bituminosi alle alte temperature di cui all'articolo 2, punti 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonché alle autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 1913.

8-ter. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sono avvalse della facoltà di aumentare la propria capacità di trasporto sino al raddoppio della massa complessiva autorizzata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998, possono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi, previa rinuncia al raddoppio stesso e restituzione ai competenti uffici della motorizzazione civile delle targhe e delle carte di circolazione dei veicoli immatricolati in eccedenza rispetto alle capacità di carico che avevano al momento in cui hanno esercitato la facoltà di raddoppio. Il contributo è commisurato alla ulteriore riduzione volontaria della massa complessiva autorizzata dell'impresa.»

1. 3. Savarese, Bocchino.

Al comma 2, sopprimere la parola: 6,

1. 14. Ciapusci.

Al comma 2-bis, capoverso, sostituire il capoverso Art. 4 con il seguente:

« ART. 4. — (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e nazionalizzare l'offerta di trasporto stradale).
1. — Per i processi di aggregazioni che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi così

come definito dalla normativa comunitaria, iscritte all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel compatto del trasporto combinato, tali da realizzare una riduzione della capacità di carico complessivo e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma due del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacità di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma i del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2002.

a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni e sono destinatarie di con ferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi di aziende, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o con ferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo;

b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

c) i raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del

decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro. Per raggruppamenti si intendono anche aziende che si costituiscono con GEIE o mediante contratto di *franchising*.

3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalità per il conseguimento della riduzione della capacità di trasporto.

4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui ai precedenti commi sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari e dipendenti ad iniziative di formazione professionale, comprese l'acquisto di materiale didattico ed audio visivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.

5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) del numero delle imprese che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1.

b) del numero di imprese che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1.

1. 87. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: della circolazione aggiungere la seguente: stradale.

1. 91. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge e.

1. 92. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 2, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cui alla legge n. 298 del 1974.

1. 93. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: esistenti alla data di con le seguenti: costituite dopo.

1. 94. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 5, alinea, sopprimere le parole: sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

1. 95. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 5, lettera b), sostituire le parole: di imprese monoveicolari con le seguenti: di imprenditori monoveicolari.

1. 96. Mammola.

Al comma 2-ter, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 2 miliardi.

1. 120. Mammola.

Al comma 2-ter, capoverso Art. 5, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , purché siano stati sottoposti preventivamente, e con esito positivo, a valutazione ambientale, e che la loro localizzazione rientri in un più generale quadro di programmazione regionale.

1. 29. Turrone, Cento.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 1. 121.** Mammola.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 19.** Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione).

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio

per autotrazione, è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.«

1. 20. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

ART. 5-ter.

(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione).

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi l'accisa sul gasolio per autotrazione è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

1. 88. Mammola.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

5-bis. — (Premi assicurativi). — 1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per

conto terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 21. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 6 della legge n. 454 del 1997 le parole: « e per conoscenza » sono sostituite dalla seguente: « o ».

1. 97. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, dopo le parole « contratto nazionale » sono aggiunte le seguenti « collettivo di lavoro ».

1. 98. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, le parole: « per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare

compilazione della lettera di vettura » sono soppresse.

1. 99. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: « ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 298 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni ».

1. 100. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 4, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la parola: « merci » è sostituita dalla seguente: « cose ».

1. 101. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge n. 454 del 1997, le parole: « terzo anno » sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno ».

1. 102. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997, il comma 4 è soppresso.

1. 104. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, le parole: « entro il termine di cui al comma 1 » sono soppresse.

1. 103. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, la prescrizione per i diritti sorgenti dall'esecuzione di un contratto di autotrasporto di merci sul territorio nazionale è di un anno ».

1. 109. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. Per i diritti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti a prescrizione quinquennale, l'azione civile deve essere proposta a pena di decadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le parti di comune accordo possono rivolgersi alla Commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede il vettore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ».

1. 110. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. Le tariffe obbligatorie previste dal titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, permangono in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3 ».

1. 111. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. In caso di nullità del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, non dovuta ad ipotesi di esercizio abusivo della professione, è comunque dovuto al vettore il compenso per l'attività svolta ».

1. 112. Mammola.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo l'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 sono aggiunti i seguenti:

ART. 7-bis.

La disciplina tariffaria a forcilla contenuta nel titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituita dalle norme contenute negli articoli seguenti. Le parti sono libere di concordare i corrispettivi delle prestazioni di autotrasporto nel rispetto delle norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 7-ter.

Il corrispettivo versato al vettore per l'esecuzione dei trasporti di cose per conto di terzi con veicoli di massa superiore alle 6 tonnellate deve essere tale da consentirgli il rispetto di tutte le norme di comportamento contenute nel codice della strada e le altre disposizioni emanate a tutela della sicurezza dei trasporti e della circolazione stradale, nonché il rispetto della disciplina delle norme emanate a tutela del lavoro e di quelle contenute nel contratto collettivo di lavoro del settore.

ART. 7-quater.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato centrale dell'albo, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'industria, com-

mercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, un decreto che regola-menti la disciplina di calcolo del costo delle prestazioni di autotrasporto, nonché oneri o prestazioni accessorie, assumendo a riferimento i seguenti parametri:

1) la durata necessaria per lo svolgimento del trasporto nel pieno rispetto della normativa vigente;

2) i tempi durante i quali l'automezzo e l'autista sono a disposizione per il carico e lo scarico delle merci;

3) le prestazioni effettivamente svolte dal trasportatore o da suoi preposti;

4) le spese di carburante, manutenzione e ammortamento dei veicoli, le spese generali aziendali e la remunerazione del capitale e del lavoro impiegato.

ART. 7-quinquies.

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di un vettore che eserciti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, si presume la responsabilità del mittente ovvero del soggetto che ha affidato la merce per il trasporto.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, provvede pertanto alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel precedente articolo 7-*quater*.

Ove venisse accertato il mancato rispetto delle disposizioni indicate al precedente comma, il mittente risponde dei danni arrecati a terzi.

È nullo qualsiasi patto contrario.

1. 105. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo l'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

« L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modifi-

cato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta ».

1. 25. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, dopo le parole: Ministro dell'ambiente sono aggiunte le seguenti: con il Ministro delle finanze e delle politiche comunitarie.

1. 113. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « sedici ».

1. 114. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 454 del 1997, dopo le parole: « Ministero dei trasporti e della navigazione » sono aggiunte le seguenti: d'intesa con il Comitato centrale dell'albo.

1. 118. Mammola.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) cinque componenti indicati dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori e scelti tra le associazioni più rappresentative».

1. 115. Mammola.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge n. 454 del 1997, la parola «5» è sostituita dalla seguente: «6».

1. 116. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 1, della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

i) da un componente designato dal Ministro delle finanze;

l) da un componente designato dal Ministro per le politiche comunitarie.

1. 117. Mammola.

Sopprimere il comma 3.

1. 63. Mammola.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis). Il comma 2 è abrogato.

1. 24. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 11 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 186 della legge 13 giugno 1999, n. 190, dopo il comma 2 è inserito il seguente: *2-bis.* Chiunque violi le norme di cui al comma precedente e provoca lesioni gravi, invalidità permanenti o decessi è colpito con la revoca definitiva della patente di guida. Nel caso di trasporti effettuati con veicoli aventi massa complessiva superiore ai 35 quintali si dispone altresì la revoca definitiva del titolo autorizzativo nel caso in cui il conducente sia il titolare dell'autorizzazione e l'immediata cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa nel caso in cui il conducente sia un lavoratore subordinato.

1. 119. Mammola.

Sopprimere il comma 4.

1. 64. Mammola.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«ART. 2-bis.

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, è sostituita dalla seguente:

«g) l'imposta relativa all'acquisto, alla importazione, alle prestazioni di servizio di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del ministro delle finanze 28 ottobre 1995, è

ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento salvo che per gli autotrasportatori in conto terzi iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per i quali è ammessa la detrazione del 100 per cento ».

2. 015. Mammola.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 426, dopo il comma 3 è aggiunto in seguente:

3-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

« 16-ter. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti che richiedono ed ottengono l'iscrizione all'Albo dei gestori ai sensi del precedente comma 4 con le procedure ordinarie di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto ministeriale n. 406 del 1998, possono ottenere, facendone semplice richiesta alle competenti sezioni regionali dell'Albo e senza ulteriori adempimenti, l'automatica iscrizione anche per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui al comma 16 del presente articolo rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto ministeriale n. 406 del 1998. In questo caso le suddette imprese sono esentate dall'iscrizione con le procedure semplificate di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale n. 406 del 1998 e la revisione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto ministeriale n. 406 del 1998 è quinquennale ».

2. 03. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è sostituito dal seguente:

« 7. Le imprese autorizzate prima del 1° gennaio 1978 all'esercizio della professione

di autotrasportatore sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente articolo, con l'eccezione del requisito dell'onorabilità che va comunque accertato e di cui va verificato il successivo permanere ».

2. 04. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a due anni;

b) sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle normative che disciplinano le condizioni di retribuzione di lavoro della professione ovvero l'attività di trasporto su strada ed in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, nonché per infrazioni gravi e ripetute all'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2. 05. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il requisito dell'onorabilità cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti preposti all'attività di trasporto su strada di cose per conto terzi, allorché gli addetti dell'impresa sottoposti alla loro direzione

abbiano subito sanzioni gravi e ripetute per infrazioni di cui al comma 1, lettera *b*), ovvero per infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n. 298 del 1974. In tale caso il soggetto viene escluso dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 6, del presente decreto, al quale potrà essere reiscritto trascorsi i due anni previsti al comma 3 ».

2. 06. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis* – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Il soggetto cui viene rilasciato l'attestato di capacità personale é inserito in un elenco provinciale che unitamente agli altri elenchi provinciali costituisce l'elenco nazionale degli abilitati alla direzione dell'attività di autotrasporto su strada per conto di terzi. Con regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di compilazione e di tenuta degli elenchi.

2. 07. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis* – 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Nei confronti dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. 08. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis* – 1. Dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunto il seguente:

ART. 8-*bis*. – 1. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di

rifiuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte contemporaneamente all'Albo dei gestori di rifiuti ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 per i rifiuti destinati allo smaltimento e del comma 16 dello stesso articolo per i rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all'articolo 33 ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, sono esentate dal versamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1998, relativamente all'iscrizione di cui al sopracitato comma 16, rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto ministeriale n. 406 del 1998.

2. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1995 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1996 per il versamento dei diritti di iscrizione all'Albo gestori di rifiuti per il solo anno 1999 è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo che hanno già provveduto al versamento dei diritti annuali senza avvalersi del godimento dell'esenzione di cui al predetto comma 1, potranno recuperare la differenza già versata portandola in detrazione all'atto del pagamento dei diritti dovuti per l'anno 2000 al netto degli interessi e della rivalutazione.

4. Ai fini dell'iscrizione alle categorie e classi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 406 del 1998 il calcolo dei quantitativi annui va computato convenzionalmente su 300 giorni lavorativi.

2. 09. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis* – 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i criteri e

le modalità in base ai quali almeno ogni due anni sono effettuati i necessari controlli nei confronti delle imprese iscritte, ivi comprese le imprese esentate, ai sensi del presente decreto dal primo accertamento dei requisiti dell'onorabilità, della capacità professionale e di quella finanziaria, al fine di verificare la permanenza in capo alle stesse o ai soggetti cui è affidata la direzione dell'attività di trasporto dei requisiti richiamati all'articolo 3, comma 1.

2. 010. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis – 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

4. I fatti da porre a base della cancellazione o sospensione o radiazione dall'albo sono notificati dal Comitato provinciale dell'Albo all'iscritto cui è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Ogni iscritto ha diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto.

5. I provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione dall'Albo assunti dal comitato provinciale competente sono notificati all'iscritto e comunicati al Comitato centrale dell'Albo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2. 011. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 21 della legge n. 298 del 1974, per violazioni accertate degli articoli 6, 7,

10, 62, 142, 167, commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295, e successive modificazioni, nonché degli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, sono comminate solo a carico di coloro che dirigono l'attività di trasporto dell'impresa, qualora l'impresa, in cui il preposto opera, dimostri di aver adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le infrazioni commesse. Le sanzioni disciplinari esplicano i propri effetti a valere sull'iscrizione del soggetto sanzionato nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 6 ».

2. 012. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) professione di autotrasportatore di cose su strada per conto di terzi l'attività economica per la quale una persona fisica o giuridica esegue, a fronte di un corrispettivo, mediante autoveicoli, il trasporto stradale di cose per conto di terzi ».

2. 014. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari di cui all'articolo 40 della legge n. 298 del 1974 finalizzato alla razionalizzazione della capacità di autotrasporto complessiva per cui sono concessi i contributi a favore di imprenditori che rinunciano volontariamente all'attività di autotrasporto detti finanziamenti sono da considerarsi al netto di ogni tassazione sui redditi anche in forma separata.

2. 01. Ciapusci.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI ARTICOLI AGGIUNTI RAFFALDINI 2.013 E MAMMOLA 2.020 (EX 2.014)

Al comma 1, premette le seguenti parole:
All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.

Conseguentemente, alla fine del medesimo comma, sopprimere le parole: della legge 12 marzo 1999, n. 68.

0. 2. 013. 1 La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

* **2. 013.** Raffaldini, Giardiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

* **2. 020.** Mammola, Savarese, Bocchino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale nonché delle condizioni ambientali, è vietato l'ingresso dei veicoli utilizzati per l'attività di autotrasporto, provenienti da Paesi extracomunitari, dal cui libretto di circolazione risulta la mancanza o l'ineadeguatezza delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di emissioni inquinanti e in materia di sicurezza del veicolo stesso. I controlli sui citati veicoli vengono effettuati ai posti di frontiera.

2. 02. Bosco, Chincarini, Caparini.